

*ATS della Montagna*

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E  
L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO**

## **ART.1 – Normativa di riferimento**

Il presente Regolamento disciplina l'accesso alla mensa e l'esercizio alternativo del diritto di mensa mediante l'attribuzione dei ticket restaurant per il personale del Comparto e della Dirigenza dell'A.T.S. della Montagna.

La normativa prevede espressamente che: *“Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso, l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle Aziende”*.

Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e dagli accordi contrattuali:

- ✓ D. Lgs. 66 del 08/04/2003 art. 8 - comma 1 - che stabilisce *“qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite delle sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”*
- ✓ C.C.N.L. 21/05/2018 del Comparto Sanità art. 27 – comma 4 -;
- ✓ C.C.N.L. 20/09/2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999 Area Comparto: art. 29 modificato dall'art. 4 del C.C.N.L. 31/07/2009 Area Comparto;
- ✓ C.C.N.L. 19/12/2019 Dirigenza Area della Sanità: art. 24;
- ✓ C.C.N.L. 06/05/2010 Area della Dirigenza S.P.T.A.: art. 18 integrativo del C.C.N.L. 17/10/2008;

## **ART.2 – Finalità e obiettivi**

Il presente regolamento, oltre ad ottemperare alle disposizioni normative di cui all'art.1, intende determinare una migliore e più efficiente organizzazione del diritto alla mensa, garantendo regole chiare e precise di supporto sia al personale dipendente, per favorire una maggiore trasparenza ed una migliore coscienza nell'esercizio del proprio diritto, sia ai servizi amministrativi e tecnici deputati alla gestione ed al controllo delle procedure di concessione ed utilizzo dell'istituto.

## **ART. 3 – Soggetti beneficiari**

Hanno diritto all'erogazione del pasto i dipendenti a tempo determinato e indeterminato, gli assimilati, i distaccati e il personale in comando presso l'Agenzia nei giorni di effettiva presenza.

Hanno inoltre diritto i volontari, specializzandi, tirocinanti, borsisti se previsto dalle convenzioni o dai contratti.

## **ART. 4 – Criteri per la maturazione del diritto all'erogazione del pasto**

L'erogazione del pasto spetta automaticamente alle seguenti condizioni:

- presenza effettiva in servizio di durata pari a sei ore di lavoro;
- effettuazione della pausa pranzo, di minimo 30 minuti, rilevata da timbratura elettronica da effettuarsi nella fascia oraria tra le 12,00 e le 14,00;

- la pausa pranzo dovrà essere effettuata tra due periodi di attività lavorativa con rientro successivo al pasto.

**In presenza di una prestazione lavorativa uguale o superiore a 6 ore, senza effettuazione della pausa pranzo o del successivo rientro in servizio, non si procederà al riconoscimento del pasto.**

Il dipendente è sempre tenuto a timbrare la pausa pranzo. Solamente nei casi in cui non sia possibile effettuare la timbratura della pausa pranzo, la stessa dovrà essere debitamente autorizzata dal proprio Direttore/Responsabile mediante inserimento di timbratura manuale entro il termine massimo del decimo giorno del mese successivo.

La timbratura avviene, di norma, mediante utilizzo dei timbratori installati presso le sedi aziendali; il personale che svolge servizio esterno (vigilanza, ispezione ecc.) dovrà effettuare la timbratura della pausa mensa, mediante apposita app su smartphone.

Si precisa che non verranno conteggiati al fine del raggiungimento del previsto limite giornaliero di 6 ore: i permessi personali ad ore, gli scioperi ad ore, i permessi a vario titolo, le assenze per recupero orario, i permessi orari giornalieri ai sensi art. 39 del D.lgs. 151/2001 (c.d. allattamento), i permessi orari giornalieri art. 33 della Legge 104/1992.

#### **ART. 5 – Modalità di erogazione del pasto**

Al dipendente spetta l'erogazione di un solo pasto per ogni giornata lavorativa.

Il dipendente è tenuto all'atto dell'assunzione o di nuova assegnazione territoriale ad esercitare opzione per la fruizione del pasto mediante richiesta di:

- accesso alle mense aziendali della A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario;
- ritiro dei ticket restaurant elettronici.

Dopo la consegna, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del dipendente e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, non darà luogo ad altra erogazione.

I buoni mensa e i ticket restaurant non sono cedibili a terzi, non possono essere monetizzati e in caso di furto o smarrimento, non potranno essere compensati con altri buoni o ticket.

#### **ART. 6 – Procedura di distribuzione**

- ✓ I buoni mensa possono essere ritirati presso i punti di distribuzione definiti dall'Agenzia, previa sottoscrizione di apposito tabulato.
- ✓ I ticket restaurant verranno caricati mensilmente su tessere elettroniche a seguito della rilevazione delle presenze in servizio, nel rispetto delle regole previste dal presente regolamento.

Il Servizio Gestione Risorse Umane provvederà, con cadenza annuale o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, al conguaglio dei ticket restaurant spettanti provvedendo, di conseguenza, al riconoscimento o al recupero della differenza del numero dei ticket. Ove non fosse possibile, a seguito del conguaglio, effettuare il recupero dei ticket eccedenti, si procederà mediante trattenuta sulla busta paga.

## **Art.7 - Valore del pasto.**

Il valore nominale e la eventuale compartecipazione, sia del ticket restaurant che del buono mensa, definito dalle norme contrattuali o dalle convenzioni/contratti.

Il valore nominale del ticket è pari ad € 7,00 (sette) I.V.A. inclusa comprensivo della quota a carico del dipendente che corrisponde, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali per il comparto e la dirigenza al valore di € 1,40 pari ad 1/5 del valore nominale.

Il valore del costo a carico del dipendente, nel caso di fruizione del buono mensa, potrebbe subire variazioni a seguito della convenzione periodicamente stipulata con A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario come previsto dalla C.C.I.A. vigente.

Ai soggetti diversi dal personale dipendente sono addebitati i costi interi del servizio o quelli determinati dalle norme o da specifici provvedimenti o convenzioni/contratti.

## **ART. 8 – Disposizioni per il personale in trasferta**

Ai dipendenti inviati in missione fuori dal territorio di competenza dell'ATS, vengono attribuiti i ticket restaurant secondo le previsioni del presente regolamento, fatto salvo, se spettante, l'eventuale trattamento di missione previsto dai contratti collettivi.

I dipendenti che fruiscono del servizio mensa di ASST Valtellina e che sono inviati a prestare l'attività nell'ambito del territorio aziendale, in sedi ove non è presente tale servizio, verrà riconosciuto per la giornata di interesse un ticket secondo quanto previsto dal presente regolamento. L'accredito verrà effettuato a posteriori sulla base di quanto rendicontato dal dipendente nel modulo "attestazione dell'orario di lavoro" e verificato dal Servizio Gestione Risorse Umane.